

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**MUTUO AGEVOLATO NELL'AMBITO DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE PR VENETO FESR 2021 – 2027; D.G.R. n. 1567/2023 – FONDO VENETO COMPETITIVITÀ – “SEZIONE TRANSIZIONE”**  
**(con e senza garanzia ipotecaria)**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Denominazione legale:** Banca Popolare dell'Alto Adige Spa  
**Sede legale e amministrativa:** Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano  
**Telefono:** 800 585 600 **Email:** [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it) **PEC** [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)  
**Indirizzo del sito internet:** [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)  
**Ubicazione server del Centro Servizi:** Padova  
**Codice Banca ABI:** 5856-0  
**Codice BIC:** BPAAIT 2B  
**Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:** 5856  
**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva):** 00129730214  
**Autorità di controllo:** Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma  
**Sistema di garanzie cui la Banca aderisce:** Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

**CHE COS'E' IL MUTUO AGEVOLATO**

Il mutuo agevolato a fondi misti, a valere su disponibilità messe a disposizione in parte dalla Banca e in parte da Veneto Innovazione S.p.A. destinato alle PMI e MidCap, come definite dalla D.G.R. n. 1567/2023, nonché professionisti titolari di partita IVA viene concesso sulla base delle disposizioni legislative della Regione Veneto contenute nella citata D.G.R. 1567/2023 (Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione” ([www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it))) per supportare programmi innovativi volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile.

In particolare, il Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione” sostiene:

- investimenti che assicurino l'adozione di tecnologie previste dalle misure nazionali “Transizione 4.0” per aumentare la produttività delle imprese, vale a dire in tecnologie digitali materiali e immateriali che presentino caratteristiche tecniche tali da essere incluse negli elenchi di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e siano interconnesse al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (si veda D.G.R. n. 1567/2023, Allegato B, Appendice 3);
- investimenti a favore della transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, l'economia verde e circolare.

La somma mutuata viene messa a disposizione per una parte da Veneto Innovazione S.p.A., regolata a tasso zero, e per una parte dalla Banca, regolata al tasso “convenzionato” (fisso o variabile).

## Caratteristiche tecniche delle operazioni

### Forme tecniche:

- mutui agevolati (50% quota fondi Ente)
- operazioni in forma mista (mutuo agevolato con quota fondi Ente max 47,5% + sovvenzione max 18%)

**Copertura massima:** 100% dell'investimento ammesso

**Importi delle iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti:** min € 20.000, max. € 500.000 (l'importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento).

**Durata** (compreso il preammortamento di max 12 mesi):

- operazioni "miste" (attivi materiali immobiliari, spese tecniche e altri investimenti mobiliari e/o immateriali) min 36 mesi, max 84 mesi
- operazioni "dotazionali" (attivi materiali mobiliari, attivi immateriali e spese tecniche – esclusi gli attivi materiali immobiliari) min 36 mesi, max 60 mesi

## I RISCHI

In caso di mutuo a tasso variabile i principali rischi sono costituiti dal possibile aumento del tasso di interesse per l'aumento degli indici di riferimento fissati nel contratto (che comporta il rischio di un eventuale aumento insostenibile dell'importo delle rate).

In caso di tasso fisso rimangono fissi, per la durata concordata, sia il tasso d'interesse che l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

## REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO

Il mutuo agevolato è dedicato ai soggetti che hanno i requisiti per richiedere l'ammissione al Fondo Veneto Competitività – "Sezione Transizione" DGR n. 1567 del 12 dicembre 2023, valutazione positiva del rischio fidi, eventuale presentazione di garanzie sufficienti.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO AGEVOLATO

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

#### Finanziamento chirografario a tasso variabile (QUOTA BANCA) – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Euribor (360) - 6 mesi, media mese precedente <b>(2,052%)</b>	Spread durata 5 anni	TAN (tasso annuo nominale)
<b>2,052%</b>	<b>5,000%</b>	<b>7,052%</b>

Importo totale di credito: € 100.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*
a tasso variabile senza polizza facoltativa	<b>8,076%</b>

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati: importo del mutuo = 100.000,00 euro -- tasso su quota capitale ente = 0,00% - percentuale quota capitale ente = 50% - percentuale quota capitale banca = 50% - durata 5 anni – spread 5,00 punti percentuali – commissione di erogazione sull'importo finanziato: 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale – imposta sostitutiva (sulla quota banca): 0,25%. Esempio calcolato sulla quota con fondi Banca.

Tasso su quota banca:	7,052%
Tasso su quota ente:	0,000%

### Finanziamento chirografario a tasso fisso (QUOTA BANCA) – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

EurIRS 5 anni, lettera <b>(2,26%)</b>	Spread durata 5 anni	TAN (tasso annuo nominale)
<b>2,26%</b>	5,000%	7,26%

<b>Importo totale di credito: € 100.000,00</b>	<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*</b>
a tasso fisso senza polizza facoltativa	<b>8,308%</b>

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati: importo del mutuo = 100.000,00 euro -- tasso su quota capitale ente = 0,00% - percentuale quota capitale ente = 50% - percentuale quota capitale banca = 50% - durata 5 anni – spread 5,00 punti percentuali – commissione di erogazione sull'importo finanziato: 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale – imposta sostitutiva (sulla quota banca): 0,25%. Esempio calcolato sulla quota con fondi Banca.

Tasso d'interesse su quota banca	7,26%
Tasso d'interesse su quota ente	0,000%

### Mutuo ipotecario a tasso variabile (QUOTA BANCA) – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Euribor (360) - 6 mesi, media mese precedente <b>(2,052%)</b>	Spread durata 7 anni	TAN (tasso annuo nominale)
<b>2,052%</b>	<b>5,000%</b>	<b>7,052%</b>

<b>Importo totale di credito: € 400.000,00</b>	<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*</b>
a tasso variabile senza polizza facoltativa	<b>7,981%</b>

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati: importo del mutuo = 400.000,00 euro -- tasso su quota capitale ente = 0,00% - percentuale quota capitale ente = 50% - percentuale quota capitale banca = 50% - -durata 7 anni – spread 5,00 punti percentuali – commissione di erogazione sull'importo finanziato: 1,50% - spese istruttoria: 110,00 euro -

spese di perizia: 550,00 euro - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale – imposta sostitutiva (sulla quota banca): 0,25% – spese assicurazione su immobile: 1.645,00 euro (importo stimato applicando il tasso di premio lordo dello 0,5875 per mille all'importo del mutuo, moltiplicato per gli anni di durata del contratto). Esempio calcolato sulla quota con fondi Banca.

Tasso su quota banca:	7,052%
Tasso su quota ente:	0,000%

### Mutuo ipotecario a tasso fisso (QUOTA BANCA) – Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

EurIRS 7 anni, lettera <b>(2,42%)</b>	Spread durata 7 anni	TAN (tasso annuo nominale)
<b>2,42%</b>	5,000%	7,42%

<b>Importo totale di credito: € 400.000,00</b>	<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*</b>
a tasso fisso senza polizza facoltativa	<b>8,238 %</b>

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati: importo del mutuo = 400.000,00 euro – tasso su quota capitale ente = 0,00% - percentuale quota capitale ente = 50% - percentuale quota capitale banca = 50% - -durata 7 anni – spread 5,00 punti percentuali – commissione di erogazione sull'importo finanziato: 1,50% - spese istruttoria: 110,00 euro - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale – imposta sostitutiva (sulla quota banca): 0,25% - spese di perizia: 550,00 euro – spese assicurazione su immobile: 1.645,00 euro (importo stimato applicando il tasso di premio lordo dello 0,5875 per mille all'importo del mutuo, moltiplicato per gli anni di durata del contratto). Esempio calcolato sulla quota con fondi Banca.

Tasso su quota banca	7,42%
Tasso su quota ente	0,000%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per i finanziamenti mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima applicabile.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>Importo minimo finanziabile</b>	Min. Euro 20.000,00
<b>Importo massimo finanziabile</b>	Max. Euro 500.000,00
(importo mutuato) *	
Quota capitale del Fondo Veneto	Max. 50% per finanziamenti agevolati
Competitività – “Sezione Transizione” *	Max. 47,5% per operazioni in forma mista
<b>Durata minima</b>	36 mesi, compreso periodo di preammortamento di massimo 12 mesi sia per operazioni “miste” (attivi materiali immobiliari, spese tecniche e altri investimenti mobiliari e/o immateriali) che

	operazioni “dotazionali” (attivi materiali mobiliari, attivi immateriali e spese tecniche – esclusi gli attivi materiali immobiliari)
<b>Durata massima *</b>	84 mesi compreso periodo di preammortamento finanziario di massimo 12 mesi per operazioni “miste” (attivi materiali immobiliari, spese tecniche e altri investimenti mobiliari e/o immateriali) 60 mesi compreso periodo di preammortamento finanziario di massimo 12 mesi per operazioni “dotazionali” (attivi materiali mobiliari, attivi immateriali e spese tecniche – esclusi gli attivi materiali immobiliari)
<b>TASSI</b>	
Tipo tasso	Variabile o fisso
Tasso d’interesse annuo nominale (TAN) per la quota fondi del Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione” *	0,00%
Tasso d’interesse annuo nominale (TAN) per la quota fondi della Banca	Indice di riferimento + spread concordato
Indice di riferimento (tasso d’interesse variabile) *	Il tasso d’interesse è definito sulla base dell’Euribor 6 o 3 mesi (360); media mese precedente del mese di sottoscrizione del contratto (per definire il tasso all’erogazione) e media mese precedente del semestre o trimestre (per definire il tasso dei semestri o trimestri successivi). L’adeguamento del tasso è effettuato semestralmente con valuta 01.01, 01.07. o trimestralmente con valuta 01.01, 01.04, 01.07. e 01.10.
Indice di riferimento (tasso d’interesse fisso) *	Il tasso d’interesse è definito sulla base dell’IRS (Interest Rate Swap) lettera; a seconda della durata del mutuo, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese che precede il mese di sottoscrizione del contratto.
Spread per il periodo di ammortamento e per l’eventuale periodo di preammortamento tecnico (tasso fisso o variabile)	5,00 punti percentuali in relazione al provvedimento agevolante della Regione Veneto
Tasso d’interesse per il periodo di preammortamento finanziario	Uguale al tasso annuo nominale di ammortamento
Tasso di mora per la quota capitale Banca	Euribor 6 mesi (365), valuta primo giorno lavorativo del semestre in corso, con adeguamento semestrale (01.01.– 01.07.) arrotondato al quarto di punto superiore, maggiorato di 5 (cinque) punti, fatti salvi i limiti della L. 108/1996 sull’usura.
Tasso di mora per la quota capitale proveniente dal Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione	Tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza (come indicato all’art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000) maggiorato di 2 (due) punti
Giorni di calcolo interessi convenzionali	anno commerciale (360 giorni)

Giorni di calcolo interessi moratori	anno civile (365 giorni)
<b>SPESE ALL'EROGAZIONE</b>	
Spese d'istruttoria - chirografario - ipotecario	0,00 Euro 110,00 euro
Perizia tecnica (solo in caso di garanzia ipotecaria) Importo del mutuo: fino a 400.000,00 euro oltre 400.000,00 euro	550,00 euro 850,00 euro
Commissione di erogazione sull'importo finanziato	2,00% minimo 200,00 euro
Assicurazione immobile Incendio Fabbricati (solo in caso di garanzia ipotecaria)	Per la stipula del contratto il cliente è tenuto a sottoscrivere un contratto di assicurazione dell'immobile contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio ed altri eventuali rischi per un importo pari al valore del bene. La spesa è convenuta nel contratto di assicurazione.
Imposta sostitutiva (sulla quota capitale Banca)	0,25%
<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	
Spese incasso rata (per ciascuna rata)	2,00 euro
Commissione per estinzione anticipata o riduzione capitale (comprende le spese per la relativa modifica del piano di ammortamento) sulla quota fondi della Banca	1,00% sul capitale estinto anticipatamente
<p><b>Invio comunicazioni:</b> La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico/telematico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca. Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.</p> <p>La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica.</p> <p>Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza. Le comunicazioni in forma telematica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).</p>	

Documenti obbligatori			
Documento	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	annuale	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Rendiconto	annuale	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Sollecito/Comunicazione dati a sistemi di informazione creditizia	per evento	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Sollecito	per evento	Cartaceo	10,00 euro
Proposta di modifica unilaterale	per evento	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Documenti facoltativi			
Avviso di scadenza rata	ad ogni scadenza rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Quietanza	a seguito di ogni pagamento rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Certificazione interessi	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Ristampe piano d'ammortamento	su richiesta	Cartaceo*	0,00 euro
Ristampe (quietanze, certificazione interessi)	su richiesta	Cartaceo *	10,00 euro
<b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b>			
Spese per sospensione pagamento rate			100,00 euro
Spese per rinuncia sospensione pagamento rate			100,00 euro
Spese per decurtazione o proroga del piano d'ammortamento (non applicato per rimborso anticipato)			50,00 euro
Spese per variazione del piano di ammortamento (non applicato per rimborso anticipato)			50,00 euro
Spese per la rinegoziazione delle condizioni economiche			100,00 euro
Spese di accollo			200,00 euro oltre alle spese notarili
Spese di portabilità (surroga)			0,00 euro
Spese per variazione/riduzione/svincolo dell'ipoteca			200,00 euro oltre alle spese notarili
Spese per cancellazione ipoteca a mezzo notarile su richiesta del Mutuatario			200,00 euro oltre alle spese notarili
Spese per cancellazione ipoteca ai sensi dell'articolo 40 bis T.U.B.			0,00 euro

Spese notarili per portabilità mutuo e spese di rinegoziazione ai sensi dell'art. 120 quater T.U.B. (applicabile qualora il mutuatario riveste la qualifica di persona fisica o di micro-impresa come definito dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11)	0,00 euro
Adempimenti notarili	Le spese notarili sono fatturate direttamente dal notaio incaricato e comprendono anche le spese relative all'iscrizione dell'ipoteca e le tasse ipotecarie.
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	
Tipo di ammortamento	francese
Tipologia di rata	costante
Periodicità delle rate	semestrale o trimestrale

\* determinato dalla normativa di riferimento

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato.**

#### ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore	Tasso Annuo Nominale applicato (TAN)
27.06.2025	Euribor 6M (360) m.m.p.	2,052%	7,052%

Data	Indice	Valore	Tasso Annuo Nominale applicato (TAN)
30/06/2025	IRS5Y – lettera	2,26%	7,26%
30/06/2025	IRS7Y - lettera	2,42%	7,42%

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento in anni	Importo della rata semestrale per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
7,052%	5	€ 12.063,81	€ 12.678,13	€ 11.464,37
7,052%	7	€ 9.194,70	€ 9.823,27	8.592,91
7,26%	5	€ 12.090,56		
7,42%	7	€ 9.267,99		

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo/finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)).

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Nel caso che il mutuo/prestito rateale sia oggetto di annunci pubblicitari che offrono il beneficio di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente foglio informativo, il termine per avvalersi delle facoltà promozionali è quello indicato nell'annuncio stesso.

### **ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG**

Al momento della stipula del mutuo, qualora venga richiesta una garanzia ipotecaria, il Mutuatario è tenuto a sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Adempimenti notarili:** eventuali spese notarili sono fatturate direttamente al cliente mutuatario dal notaio incaricato dallo stesso e comprendono anche le spese relative all'iscrizione dell'ipoteca e le tasse ipotecarie.
- **Assicurazione immobile:** in caso di mutuo ipotecario viene richiesta polizza assicurativa contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine; la polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS e dovrà essere vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima per tutta la durata dell'operazione.
- **Spese di assicurazione:** facoltativamente il cliente può decidere di contrarre anche una polizza a copertura del debito residuo del proprio finanziamento. La relativa spesa è convenuta nel contratto di assicurazione.

### **TEMPI DI EROGAZIONE**

**Durata dell'istruttoria:** Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è di 180 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, fatti salvi i casi in cui:

- Risulti necessario procedere a un'integrazione alla documentazione tecnica/legale prodotta;
- Emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
- Venga sospeso l'iter dell'istruttoria per motivi dipendenti alla volontà del cliente.

**Disponibilità dell'importo:** L'intero importo del mutuo, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ad eccezione dei mutui a SAL (stato avanzamento lavori) per i quali viene erogata contestualmente alla sottoscrizione del contratto solo la prima tranche / primo SAL.

**ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITA' E RECLAMI****Estinzione anticipata e risoluzione dal contratto**

Il Mutuatario, in qualsiasi momento ha facoltà di estinguere parzialmente o interamente il debito residuo. La richiesta sarà subordinata alla ricezione del nulla osta da parte di Veneto Innovazione, in seguito al quale la Banca potrà concedere il rimborso anticipato.

In caso di pagamento anticipato, il cliente dovrà corrispondere alla Banca il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati sia sulla quota di capitale erogata dalla Banca sia su quella erogata dal Veneto Innovazione, fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Nei limiti consentiti dalla legge, e se convenuto, sulla quota di capitale rimborsata parzialmente o interamente prima della scadenza contrattuale originaria, alla Banca spetta la commissione per rimborso parziale o per estinzione anticipata. Per questa modifica del piano di ammortamento non sono previste spese a carico del Mutuatario.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal successivo comma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine.

La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora:

a) alla scadenza – fatto salvo quanto disposto dall'art. 40 TUB (nella versione vigente) - non venisse pagato quanto convenuto in base al presente contratto e quindi, ad esempio, non venisse pagata anche una sola delle rate pattuite od altra somma a qualsiasi titolo dovuta;

La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi.

b) il Mutuatario non destini il mutuo agevolato agli scopi per i quali è concesso se ed in quanto lo scopo sia stato dedotto in contratto e/o subisca per altri motivi previsti dall'Allegato B, art. 15 di cui alla DGR 1567/2023, alla quale espressamente si rinvia, la revoca totale o parziale dell'ammissione al Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione”

c) il Mutuatario o i suoi Garanti non adempiano agli eventuali obblighi posti a loro carico dal contratto;

d) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere o presentano vizi tali che se conosciuti prima avrebbero impedita la concessione del mutuo;

e) l'ipoteca risultasse invalida e/o inefficace e/o non iscritta o risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che il Mutuatario o l'eventuale Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti, od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;

f) il Mutuatario non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico del Mutuatario stesso, anche se assolti dalla Banca;

g) il Mutuatario, qualora impresa, non adempia agli obblighi contrattuali.

La Banca potrà inoltre procedere alla risoluzione dal contratto, qualora:

a) il Mutuatario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero, se impresa, sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;

b) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali. Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest'ultimo, la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente

applicazione degli interessi di mora giusti accordi contrattuali. Inoltre, la Banca può agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del Mutuatario che dei Garanti.

Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dal Mutuatario e dai Garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

Nel caso che al Mutuatario fossero concessi anche altri finanziamenti, la risoluzione invocata per questo rapporto autorizzerà la Banca a risolvere anche gli altri rapporti di finanziamento o comunque recedere da tali rapporti o dichiarare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia inadempiente rispetto agli ulteriori finanziamenti.

### **Portabilità del mutuo agevolato (solo per mutui ipotecari)**

Ai sensi dell'art. 120-quater d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), nel caso in cui il cliente che riveste la qualifica di micro-impresa (come definito dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11), per rimborsare il mutuo agevolato, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Dopo che il Cliente ha restituito alla Banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni. Entro lo stesso termine la banca inoltra la domanda di cancellazione dell'ipoteca all'ufficio competente.

### **Reclami**

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo [ufficio-reclami@volksbank.it](mailto:ufficio-reclami@volksbank.it) per posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.volksbank.it](mailto:reclami@pec.volksbank.it), via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra, il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>MidCap</b>	Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione. Si intendono le imprese (che non rientrano tra le PMI) che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2 punti 6 e 7
<b>Periodo di ammortamento</b>	Il periodo di ammortamento è il periodo a partire dal quale il cliente inizia a rimborsare il capitale. Segue all'eventuale periodo di preammortamento tecnico o finanziario. Le rate sono composte da una quota capitale e una quota interessi.
<b>Periodo di preammortamento finanziario</b>	L'eventuale periodo di preammortamento finanziario decorre dalla data di stipula del mutuo e precede l'inizio del periodo di ammortamento. È a richiesta del cliente per far trascorrere un periodo di tempo aggiuntivo prima dell'inizio del rimborso delle rate vere e proprie, comprensive di capitale e interessi.
<b>Periodo di preammortamento tecnico</b>	Il periodo di preammortamento tecnico decorre dalla data di stipula del mutuo e termina con l'inizio del periodo di ammortamento. Serve ad allineare la scadenza delle rate ad un determinato giorno di calendario del mese, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo. Se non viene chiesto diversamente dal cliente, la data di stipula del mutuo coincide con la data di inizio del periodo di ammortamento, dunque come standard non viene applicato alcun periodo di preammortamento tecnico. La durata minima dell'eventuale periodo di preammortamento tecnico sarà di 1 giorno e la durata massima sarà inferiore al numero di giorni della periodicità di addebito delle rate prevista dal contratto (ad esempio se mensile, 30 giorni).

	Per il periodo di preammortamento tecnico, il cliente paga rate composte unicamente da interessi.
<b>Perizia tecnica</b>	Accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>PMI</b>	<p>Le micro-, le piccole e le medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa, iscritte nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite:</p> <p>medie imprese: le imprese, che considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;</p> <p>piccole imprese: le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>microimpresa: le imprese che, considerato l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</p>
<b>Professionisti</b>	Soggetti giuridici equiparati alle piccole e medie imprese dall'art. 12, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo); se non costituiti in società regolarmente iscritte al registro delle imprese, devono essere titolari di Partita IVA.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del mutuo restituito.
<b>Quota capitale Banca</b>	È la quota di mutuo con fondi messi a disposizione dalla Banca destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca al Cliente riferito agli investimenti di cui alla Legge Agevolativa

<b>Quota capitale del Fondo Veneto Competitività – “Sezione Transizione”</b>	La quota di mutuo a medio-lungo termine concesso dall’Ente al Cliente per la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui alla Legge Agevolativa.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo tale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso d’interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse annuo nominale (TAN)</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso di interesse maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
<b>Tasso effettivo globale (TEG)</b>	Il tasso effettivo globale (TEG) è un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della relativa categoria aumentarlo di un quarto nonché di altri quattro punti percentuali – determinando così il tasso soglia (tenendo presente che la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali) e accertare che il TEG applicato dalla banca non sia superiore.